



CITTÀ DI POTENZA

N. 227 /2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

**PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO
“VULTUR RIONERO /ASD LAVELLO ” DEL 29/12/2019**

IL SINDACO

PREMESSO

che il 29 dicembre p.v. , alle ore 16,00, si terrà ,nello stadio A. Viviani di questa città, l'incontro di calcio “VULTUR RIONERO/ASD LAVELLO” valevole per la Coppa Italia Eccellenza Basilicata 2019/2020;

CONSIDERATO

che, nella riunione operativa, tenutasi tra le forze dell'ordine e gli uffici comunali coinvolti, è emersa la necessita, in occasione del predetto incontro, di disporre la chiusura, alle ore 14,00, dell'esercizio commerciale con ingresso nell'area antistante lo stadio;

RITENUTO

pertanto, opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione dell'incontro di calcio di domenica 29 dicembre 2019, ordinare la chiusura, alle ore 14,00, dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato di fiori e piante, con ingresso nell'area antistante lo stadio !”A.Viviani;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- - al titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani, generalizzato in calce al presente provvedimento, in occasione dell'incontro di calcio “VULTUR RIONERO/ASD LAVELLO”, di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio alle ore 14,00 di domenica 29 dicembre 2019, con l'obbligo di sgomberare l'area antistante l'ingresso del medesimo entro la stessa ora;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD.” ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive”, “POLIZIA LOCALE”, all'URP e Ufficio STAMPA .

L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, è incaricato, in via straordinaria, della consegna in formato cartaceo del presente provvedimento:

- **AL SIG. RUGGIERI ROCCO**, nato a Potenza il 2/03/1969 ed ivi residente alla c.da Costa Della Gaveta, 31, nella qualità di titolare dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato con ingresso nell'area antistante lo stadio A.Viviani.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 27 dicembre 2019
Pratica istruita dalla P.O. Att.Produttive
dott.ssa Maria Teresa Laraia

IL SINDACO
(MARIO GUARENTE)